



# Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

DIREZIONE GENERALE PER L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA

Ufficio III - Statuti e personale docente e non docente

Prot. n. **209**.../MGM

**15 GEN. 2010**

Roma, .....

Ai Direttori, ai Presidenti e ai Direttori amministrativi delle Accademie di Belle Arti, dei Conservatori di Musica, delle Accademie Nazionali di Danza e di Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche

LORO SEDI

e p. c.

Alle Organizzazioni Sindacali:

Fle Cgil

Cisl Università

Confasal Snals

Uil Urafam

Unione Artisti Unams

LORO SEDI



**Oggetto: cessazione e trattenimento in servizio del personale delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale – articolo 17 commi 35 novies e decies del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102 – comunicazioni.**

Si informano le SS.LL. che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, con la circolare n. 4 del 16 settembre 2009, ha fornito chiarimenti in merito all'applicazione del nuovo testo dell'articolo 72 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, introdotto dall' articolo 17 comma 35 novies del D.L. 1 luglio 2009, n. 78.

Come è noto, il Dipartimento si era già espresso sul precedente testo dell'articolo 72 con la circolare n. 10 del 20 ottobre 2008 e aveva fornito indirizzi applicativi in merito, recepiti dallo scrivente nella nota prot. 8993/MGM del 12 dicembre 2008 concernente le cessazioni e i trattenimenti in servizio dell'a.a. 2009/10.

Appare utile, pertanto, un riepilogo di quanto comunicato lo scorso anno, rivisitato alla luce delle nuove disposizioni legislative.

In primo luogo si conferma che le disposizioni dei commi 1-6 dell'articolo 72, relative all'eventuale esonero dal servizio nel quinquennio antecedente il compimento dell'anzianità contributiva di 40 anni, in analogia con l'esclusione disposta per il personale della scuola, non si applicano al personale delle Istituzioni Afam.

Per quanto attiene al trattenimento in servizio, si rammenta che il comma 7 dell'art. 72, che ha modificato l'art. 16 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 503, non ha più reso automatica la concessione del biennio di permanenza in servizio oltre il compimento del limite di età. L'amministrazione, pertanto, tenendo conto delle proprie esigenze organizzative e funzionali, nonché dell'esperienza professionale degli interessati, ha facoltà di accettare o meno le domande di trattenimento (presentabili esclusivamente da coloro che compiono il 65° anno di età entro il 31 ottobre 2010) e di concederlo, eventualmente, anche per un solo anno, tenuto conto che nella nuova disciplina è prioritario il soddisfacimento delle esigenze dell'amministrazione rispetto a quelle dei singoli dipendenti.



## Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

DIREZIONE GENERALE PER L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA

Ufficio III – Statuti e personale docente e non docente

E' evidente che la condotta dell'amministrazione non deve risultare contraddittoria o incoerente e la valutazione deve tener conto di condizioni oggettive quali:

- esigenze didattiche e gestionali dell'istituzione correlate alla propria programmazione;
- particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente, anche in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare;
- esigenze connesse ad una efficiente erogazione dei servizi.

Si ribadisce, anche, che la valutazione dei presupposti del trattenimento in servizio è demandata al Consiglio di Amministrazione - previo motivato parere del Consiglio Accademico, per il personale docente, e del Direttore amministrativo, per il personale amministrativo e tecnico - che accoglierà o rigetterà le istanze degli interessati con proprie deliberazioni, supportate da idonee motivazioni che devono risultare in dettaglio nel testo delle delibere.

Le SS.LL., pertanto, dovranno attivare le procedure e convocare gli organi in questione entro e non oltre i 30 giorni successivi alla data di scadenza per la presentazione delle domande di cessazione e trattenimento in servizio che, per l'a.a. 2010/11, viene fissata al 27 febbraio 2010.

Si rammenta, inoltre, che l'amministrazione è tenuta ad accogliere, senza valutazione discrezionale, le domande di trattenimento in servizio di coloro che, alla data di collocamento a riposo, non abbiano ancora raggiunto il requisito minimo di contribuzione per conseguire il diritto a pensione.

Sempre nell'ambito del trattenimento in servizio, si conferma l'applicazione, anche al personale delle Istituzioni Afam, delle disposizioni di cui all'art. 15 della Legge 30 luglio 1973, n. 477, concernente la possibilità di essere trattenuti in servizio fino ad un massimo di un quinquennio e non oltre il 70° anno di età in presenza di determinati requisiti (essere stati in servizio alla data dell'1.10.1974 e non aver raggiunto il massimo della pensione oppure non aver raggiunto il minimo della pensione al compimento del 65° anno di età).

Per quanto attiene, infine, alla possibilità di risolvere unilateralmente, con un preavviso di sei mesi, il rapporto di lavoro di coloro che abbiano compiuto l'anzianità contributiva massima di 40 anni, prevista dal comma 11 dell'articolo 72 del D.L. n. 112/08, si evidenzia che il D.L. n. 78/09 ne ha circoscritto l'applicazione agli anni 2009, 2010 e 2011; nel caso in cui si intenda avvalersi di tale facoltà, si ribadisce che il Direttore amministrativo, entro il 27 febbraio 2010, dovrà comunicare al Consiglio Accademico e al Consiglio di Amministrazione l'elenco di coloro che matureranno il requisito entro il 31 ottobre 2010. Il Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere del Consiglio Accademico per il personale docente e del Direttore amministrativo per il personale non docente, potrà deliberare la risoluzione del rapporto di lavoro degli interessati entro il medesimo termine previsto per i trattenimenti in servizio (30 marzo 2010), ovviamente supportandola con motivazioni congrue ed oggettive. Il provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro non potrà avere decorrenza precedente all'1.11.2010, data di inizio dell'a.a. 2010/11 e andrà notificato agli interessati entro e non oltre il 30 aprile 2010, stante il richiesto preavviso semestrale. Si evidenzia, infine, che qualora gli interessati, nel triennio di vigenza della normativa in questione, abbiano titolo al conseguimento di un ulteriore scatto stipendiale, la risoluzione del rapporto di lavoro sarà differita a tale data, sempreché sia ancora compresa nell'ambito di applicazione di essa.

Premesso quanto sopra, si forniscono le indicazioni operative e la tempistica delle cessazioni e dei trattenimenti in servizio, per l'anno accademico 2010/11, del personale docente, amministrativo e tecnico delle Accademie di Belle Arti, delle Accademie Nazionali di Danza e di Arte Drammatica, dei Conservatori di musica e degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche.

Le domande di collocamento a riposo per compimento del 40° anno di servizio utile al pensionamento, di dimissioni volontarie, di trattenimento in servizio a qualsiasi titolo oltre il compimento del 65° anno di età, di cessazione anticipata rispetto alla data finale indicata in un precedente



## Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

DIREZIONE GENERALE PER L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA

Ufficio III – Statuti e personale docente e non docente

provvedimento di permanenza in servizio e quelle di trasformazione del rapporto di lavoro in tempo parziale con contestuale riconoscimento del trattamento di pensione, ai sensi del decreto 29 luglio 1997 n. 331 del Ministro per la Funzione Pubblica dovranno essere presentate nell'Istituzione di titolarità entro e non oltre il **27 febbraio 2009**; si precisa che tutte le domande presentate valgono, per gli effetti, dal 1° novembre 2010.

La revoca delle istanze sopra citate è consentita esclusivamente entro la medesima data del 27 febbraio 2010.

Si rammenta che ai sensi della nota prot. 1550 del 14.3.2005, cui si fa riferimento, le domande di cessazione dal servizio, nonché l'eventuale revoca delle stesse, dovranno essere presentate direttamente dagli interessati, anche alla competente sede provinciale dell'INPDAP.

Entro il **20 marzo 2010** codeste Istituzioni dovranno accertare la sussistenza del diritto al trattamento pensionistico del proprio personale e comunicare l'eventuale mancata maturazione di tale diritto ai dimissionari interessati, indicando loro la possibilità di ritirare la domanda entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.

A tal fine si precisa che i requisiti minimi per l'accesso al trattamento pensionistico, a decorrere dall'1.11.2010, sono di 59 anni di età e 36 di contribuzione o di 60 anni di età e 35 di contribuzione, ancorché i requisiti prescritti vengano maturati entro il 31 dicembre del medesimo anno (al riguardo si veda la Circolare INPDAP n. 7 del 13 maggio 2008).

Si richiama, inoltre, l'art. 22 ter del D.L. n. 78/2009 che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, ha elevato di un anno il requisito dei sessanta anni di età che consentiva alle lavoratrici di accedere al trattamento di quiescenza secondo le regole del pensionamento di vecchiaia.

L'accettazione delle domande di collocamento a riposo per compimento del 40° anno di servizio e di dimissioni volontarie si intende avvenuta alla data del **30 marzo 2010**, senza l'emissione di un provvedimento formale.

Entro la medesima data del 30 marzo 2010, lo scrivente comunicherà l'eventuale rifiuto o ritardo nell'accoglimento della domanda di dimissioni nei casi in cui sia in corso un procedimento disciplinare; a tal fine i nominativi di coloro che hanno presentato domanda di dimissioni volontarie dovranno essere tempestivamente comunicati al Ministero a mezzo fax al numero 06/97727736.

Nell'ipotesi sopra indicata, le dimissioni sono accettate con effetto dalla data di emissione del relativo provvedimento.

**Dal 31 marzo al 17 aprile 2010**, attraverso il collegamento al sito riservato, sarà effettuato l'inserimento al sistema informatico dei nominativi di coloro che cesseranno dal servizio o che continueranno a prestare servizio oltre il limite di età a decorrere dall'1.11.2010.

Si confida nel rispetto dei tempi sopraindicati, inevitabilmente correlati ai successivi adempimenti procedurali per la mobilità del personale e per la copertura dei posti vacanti.

Nell'invitare le SS.LL. a dare la massima diffusione alla presente, si rammenta che **la valutazione delle domande, secondo le regole sopra esposte, è di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione di codeste Istituzioni che ne assume la relativa responsabilità.**

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Giorgio Bruno Civello



# Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

DIREZIONE GENERALE PER L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA

Ufficio III – Statuti e personale docente e non docente

## CESSAZIONI E TRATTENIMENTI IN SERVIZIO DEL PERSONALE DOCENTE E TECNICO AMMINISTRATIVO DELLE ACCADEMIE, DEI CONSERVATORI DI MUSICA E DEGLI ISTITUTI SUPERIORI PER LE INSUSTRIE ARTISTICHE (A.A. 2010/2011 – DECORRENZA 1.11.2010)

### SEQUENZA TEMPORALE DEGLI ADEMPIMENTI:

1. Termine ultimo di consegna della domanda di cessazione o trattenimento in servizio all'Istituzione di appartenenza e all'INPDAP 27 febbraio 2010
2. Termine ultimo per presentare la revoca della domanda di cessazione o trattenimento in servizio all'Istituzione di appartenenza e all'INPDAP 27 febbraio 2010
3. Termine ultimo entro cui il Direttore amministrativo è tenuto a comunicare al Consiglio Accademico e al Consiglio di Amministrazione i nominativi di coloro che compiranno quaranta anni di anzianità contributiva 27 febbraio 2010
4. Termine ultimo entro cui le istituzioni accertano la sussistenza dei requisiti per l'accesso al pensionamento del personale dimissionario e ne comunicano l'eventuale assenza agli interessati 20 marzo 2010
5. Termine ultimo per le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione concernenti i trattenimenti in servizio e le risoluzioni unilaterali dei contratti di lavoro 30 marzo 2010
6. Termine ultimo per la comunicazione, da parte del Ministero, del rifiuto o del ritardo nell'accoglimento delle domande di dimissioni nei casi di procedimenti disciplinari in corso 30 marzo 2010
7. Intervallo temporale entro cui le istituzioni acquisiranno al sistema informatico i nominativi di coloro che cesseranno o saranno trattenuti in servizio a decorrere dall'1.11.2010 31 marzo – 17 aprile 2010
8. Termine ultimo per notificare agli interessati la risoluzione unilaterale dei contratti di lavoro 30 aprile 2010